

XVI legislatura

**Schema di decreto legislativo
concernente: "Ulteriori modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, recante
attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro
familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri"
(Atto del Governo n. 5)**

Giugno 2008
n. 6



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni finanziarie).....</i>	<i>7</i>

PREMESSA

Il presente schema di decreto modifica il decreto legislativo n. 30 del 2007, attuativo della direttiva CE n. 38 del 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Si analizzano le disposizioni corredate di RT e quelle comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari)

L'articolo amplia il novero delle fattispecie per le quali si prevede l'allontanamento dal territorio nazionale del cittadino comunitario. In particolare, l'allontanamento viene disposto anche nelle ipotesi in cui il cittadino straniero non dimostri la liceità delle sue attività dalle quali derivano le risorse economiche necessarie al suo sostentamento (lettera a), non abbia richiesto l'iscrizione anagrafica o la "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia alla moralità pubblica e al buon costume, anche tenendo conto delle condanne - comprese quelle inflitte all'estero - per reati contro la moralità pubblica e il buon costume (lettera g).

La RT, premesso implicitamente che le citate disposizioni riguardano di fatto principalmente i cittadini romeni e bulgari, ricorda che i romeni espulsi sono stati 11.628 nel 2004, 10.702 nel 2005 e 7.926 nel 2006 (di cui transitati nei CPTA rispettivamente 3.554, 4.980 e 4.175), mentre i bulgari sono stati 841 nel 2004, 514 nel 2005 e 329 nel 2006 (di cui transitati nei CPTA rispettivamente 343, 273 e 223 persone).

La RT evidenzia poi che durante la vigenza dei decreti legge n. 181 e 249 del 2007 - poi decaduti - gli allontanamenti complessivamente effettuati sono stati 562, mentre dalla data (2 marzo 2008) di entrata in vigore del decreto legislativo n. 32 del 2008, modificativo del decreto legislativo n. 30 del 2007, fino al 19 maggio 2008 sono stati 272. Ciò dimostrerebbe che gli allontanamenti dei comunitari immediatamente esecutivi possono considerarsi compresi nei numeri delle espulsioni con accompagnamento effettuate nel 2006 con riferimento a rumeni e bulgari. Per i rimpatri le risorse stanziare, afferenti al piano gestione rimpatri 2356/25 del Ministero dell'interno, sono state pari a circa 12,5 mln di euro nel 2006 e a 10,5 mln nel 2007, mentre nel 2008 ammontano a circa 8,5 mln di euro. Nonostante la riduzione, lo stanziamento è considerato sufficiente anche alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari. Infatti, nel 2006 le espulsioni dei romeni e dei bulgari (all'epoca ancora extra-comunitari) hanno rappresentato il 36% circa del numero complessivo degli espulsi. Eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni

compensative da effettuarsi nell'ambito dello stesso capitolo 2356, che presenta uno stanziamento di competenza di quasi 230 mln di euro.

Al riguardo, si evidenzia che il decremento delle risorse stanziare per i rimpatri registrato fra il 2006 e il 2008 ammonta a circa 4 mln di euro, corrispondenti al 32% dell'importo iniziale. Tale percentuale è sostanzialmente sovrapponibile a quella (36%) relativa alle espulsioni dei romeni e bulgari sul totale delle espulsioni prima dell'ingresso dei due stati balcanici nella UE. Pertanto, appare ragionevole supporre che nella determinazione degli stanziamenti si sia correttamente tenuto conto del mutato quadro legislativo relativamente ai cittadini bulgari e romeni. Ne conseguirebbe che modifiche quali quelle in esame, che ampliano le fattispecie per le quali si può comunque procedere all'allontanamento dei cittadini *de quibus* dal territorio nazionale, sembrano determinare maggiori oneri che non possono essere considerati compresi negli stanziamenti esistenti, evidentemente calibrati senza valutare rimpatri di cittadini neo-comunitari.

La RT passa poi a quantificare gli effetti finanziari correlati al maggior numero di traduzioni in una lingua straniera conseguente all'aumento delle fattispecie per le quali è prevista l'emanazione di un provvedimento di allontanamento. Innanzitutto ricorda che l'obbligo di predisporre formulari in almeno 23 lingue ufficiali della UE è già stato introdotto dal decreto legislativo n. 32 del 2008, che ha predisposto anche la relativa copertura di spesa. Con lo schema di decreto in esame si può prevedere un aumento del numero di allontanamenti

rispetto a quelli attesi a legislazione vigente, anche se si fa presente che i comportamenti e i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume possono comunque già costituire motivi per l'adozione di provvedimenti di allontanamento ed erano pertanto stati inclusi nel calcolo del costo delle traduzioni indicato nel decreto legislativo n. 32. Si devono invece calcolare gli allontanamenti per mancata richiesta di iscrizione o di rilascio della carta di soggiorno. In assenza di specifici elementi al riguardo la RT, tenendo conto che in oltre due mesi di applicazione del decreto legislativo n. 32 sono stati adottati 108 provvedimenti di allontanamento per mancanza delle condizioni di soggiorno, stima prudenzialmente per eccesso in circa 100 gli allontanamenti in esame al mese. Pertanto per il 2008 si tratterebbe di adottare circa 600 provvedimenti, mentre a regime sarebbero 1.200 annui.

Il costo per singolo formulario, comprensivo della traduzione degli elementi specifici relativi al singolo caso, è stimato - come già fatto nella RT al decreto legislativo n. 32 del 2007 - in 100 euro.

L'onere per il 2008 è quantificato pertanto in 60.000 euro.

Per gli anni successivi la RT, premesso che comunque i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue non parlate nell'Unione europea, ritiene che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire una diminuzione, rimanendo invariata l'attività di traduzione per le parti specifiche relative al caso concreto. La spesa per il singolo provvedimento potrebbe quindi ridursi, assestandosi sui 90 euro nel 2009 e, a regime, sugli 80 euro a documento. Ne deriverebbero oneri complessivi pari a 108.000 euro per il 2009 e a 96.000 euro a decorrere dal 2010.

Al riguardo, per quanto attiene al numero di allontanamenti, andrebbe chiarito l'assunto per il quale già secondo la vigente disciplina si potrebbe di fatto disporre per motivi di pubblica sicurezza l'allontanamento dei soggetti che pongono in essere comportamenti o compiono delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, non potendosi fra l'altro in tal caso attribuire vera portata innovativa alla nuova disciplina. Per le altre due nuove fattispecie, al verificarsi delle quali si dispone l'allontanamento dello straniero, si ritiene ispirata a criteri di sufficiente prudenzialità la stima recata dalla RT. In merito al costo unitario dei provvedimenti, preso atto della quantificazione indicata, andrebbe innanzitutto chiarito se siano stati valutati anche i costi per la stampa dei documenti contenenti i provvedimenti di allontanamento. Inoltre, si esprimono perplessità in rapporto al decremento dell'onere unitario previsto per gli anni futuri, alla luce del fatto - peraltro citato nella stessa RT - che si dovranno predisporre formulari anche in altre lingue straniere e che - elemento decisivo - l'attività di traduzione per la parte di ogni singolo documento specificamente relativa al cittadino straniero coinvolto non appare destinata a diminuire. Andrebbero pertanto esplicitati gli elementi alla base della ipotesi di un decremento prima a 90 e poi, a regime, ad 80 euro del costo per ogni provvedimento di espulsione.

La lettera d) prevede l'acquisizione dei rilievi dattiloscopici per i cittadini comunitari, in occasione dell'iscrizione anagrafica, del rilascio della ricevuta di iscrizione e del documento di identità.

La RT non si sofferma sulla norma, che però appare suscettibile di determinare maggiori oneri, sia pur di modesta entità.

La lettera h) prevede il trattenimento in un CPTA per un periodo massimo di 15 giorni del cittadino comunitario destinatario del provvedimento di allontanamento qualora sussistano ostacoli tecnici al rimpatrio o difficoltà nella sua identificazione.

La RT evidenzia nuovamente il numero di romeni e bulgari trattenuti nei centri nel triennio 2004-2006, per un periodo di trattenimento di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni. Anche in tale caso appare certo che il numero degli allontanamenti dei comunitari sarà inferiore a quello relativo alle espulsioni dei medesimi cittadini quando gli stessi erano ancora extra-comunitari. Inoltre, il periodo di trattenimento massimo è pari ad un quarto di quello consentito per gli extra-comunitari. Pertanto, considerando che le risorse destinate al trattenimento sono rimaste invariate rispetto al livello del 2006 - pari a 122 mln di euro circa -, le spese di trattenimento correlate al presente decreto sono sostenibili a valere sugli attuali stanziamenti dedicati allo scopo, afferenti al capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, non si pone un problema di copertura, ma sarebbe opportuno un chiarimento circa le modalità di determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, atteso che, nonostante il previsto ingresso nella UE della Romania e della Bulgaria, le risorse stanziare nel 2007 e nel 2008 per i trattenimenti negli appositi centri

non sono state diminuite, non tenendosi pertanto conto dell'inevitabile decremento del numero di cittadini romeni e bulgari destinati al trattamento.

Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

Agli oneri del presente provvedimento, pari a 60.000 euro per il 2008, 108.000 euro per il 2009 e 96.000 euro annui a decorrere dal 2010, si provvede a valere sui fondi speciali di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (comma 1).

Il comma 2 introduce una apposita clausola di salvaguardia, individuata nell'ormai usuale meccanismo del monitoraggio degli effetti finanziari delle norme ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi. I decreti che dispongono l'eventuale ricorso ai fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine sono tempestivamente trasmessi al Parlamento.

Al riguardo, si ribadiscono i rilievi critici già più volte formulati in ordine alla correttezza di una clausola di salvaguardia che preveda *ex ante* il ricorso ai fondi di riserva.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>